

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189

CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA

TRA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede legale in Pavia e domiciliata ai fini del presente atto in Pavia, Viale Repubblica n. 34, CAP 27100, C.F. e P. IVA 02613080189, in persona del legale rappresentante, dott. Marco PATERNOSTER, nato il 31 luglio 1970 a Milano (Italia), giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.L. n. XI/4884 del 14 giugno 2021 (di seguito nominata, anche solo "ASST di Pavia" o "Stazione Appaltante")

E

INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (di seguito: "il Fornitore"), con sede legale in Milano, Viale Monza n. 338, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02368591208, rappresentata dalla Dr.ssa Serenella Anna Natella, nata l'11 giugno 1964 a Milano, C.F. NTLNL64H51F205A, nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura Repertorio n. 76130/21903 del 16 ottobre 2015, domiciliata ai fini della carica presso la sede legale della Società stessa.

PREMESSO CHE

-con deliberazione n. 238 del 28 marzo 2023, il Direttore Generale dell'A.S.S.T. di Pavia ha disposto di prendere atto dell'aggiudicazione da parte della A.S.S.T. di Lecco della procedura aperta per la fornitura di materiali diagnostici e sistemi di laboratorio e, contestualmente, di procedere alla stipula di un contratto con la Società Instrumentation

Laboratory S.p.A. di Milano per la fornitura medesima, e più precisamente per il lotto n. 1 per il periodo di 60 mesi decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo delle apparecchiature e per l'importo complessivo di € 1.523.940,00 I.V.A. 22% esclusa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Efficacia e contenuti del Contratto

1. l'affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto - di cui fanno parte il Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico, il Regolamento di gara, l'Offerta Tecnica ed Economica presentate in sede di gara - che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati per relationem - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'affidatario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
2. l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;
3. l'affidatario della procedura di gara di cui in oggetto ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite.
4. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.
5. Le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Norme Regolatrici, premesse allegati e definizioni

1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione richiamata in premessa:
 - a) alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss. m. e i. ed, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'A.S.S.T. di Pavia pubblicato sul sito istituzionale;
 - d) dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, che, se pur non allegato, si intende qui allegato per relationem;
 - e) dalla normativa specifica di settore.
2. L'affidatario dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla L. n. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) valido per il triennio 2022-2024, pubblicato sul sito istituzionale della A.S.S.T. di Pavia.
3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'affidatario rinuncia a promuovere azione o ad

opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'efficacia del presente Contratto è, in ogni caso, subordinata all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Ai fini del presente Contratto si intende per:

- *Codice*: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. m. e i.;
- *RUP*: il Responsabile unico del Procedimento, nominato dal Committente;
- *Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)*: soggetto rappresentante del Committente, i cui compiti sono dettagliati nel D.M. 49/2018;

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra la A.S.S.T. di Pavia e l'affidatario relativamente all'affidamento della fornitura di materiali diagnostici e sistemi di laboratorio e più precisamente per il lotto n. 1: sistema diagnostico per test di coagulazione. Si rinvia alle disposizioni della documentazione di gara per la descrizione dettagliata delle attività oggetto del presente Contratto ed alle modalità di esecuzione.

2. L'Affidatario si obbliga ad eseguire la fornitura secondo le condizioni e le modalità di cui al presente contratto e agli atti di gara richiamati, ovvero secondo quanto previsto nell'Offerta tecnica dell'Affidatario.

Articolo 3 - Avvio e durata della fornitura, rinnovo.

1. Il presente Contratto avrà durata di 60 mesi decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo delle apparecchiature.
2. L'ASST di Pavia si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque fino ad un massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni, secondo le modalità di cui all'art. 5.2 del Regolamento di gara.
3. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per la stazione appaltante - prezzi, patti e condizioni.
4. Nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proseguire la fornitura sino ad esaurimento.

Articolo 4 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la A.S.S.T., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 - Importo del contratto

1. L'A.S.S.T. di Pavia è tenuta al pagamento in favore dell'affidatario dell'importo complessivo pari ad € 1.523.940,00 (oltre I.V.A.), nelle modalità indicate all'art. 7 del presente contratto.
2. I costi relativi alla sicurezza -rischi interferenziali- per questa Azienda sono pari a € 1.250,00 per l'intero periodo contrattuale.
3. Le parti si impegnano altresì a rispettare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i., si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originario.

Articolo 6 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

contrattuali

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti di gara e nell'offerta tecnica

presentata in sede di gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

L'Affidatario, pertanto, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione appena richiamata e dalle norme vigenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008).

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 80, comma 4 D.Lgs. 50/2016, è tenuto alla regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli Enti Previdenziali, sia ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sia per la stipula del contratto che per l'intera durata dell'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l'esecuzione dell'appalto, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'Affidatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la risoluzione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione del servizio/fornitura oggetto dell'appalto e ogni attività che si rendesse necessaria ed opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il mancato rispetto delle obbligazioni a proprio carico comporterà l'applicazione delle penali con le modalità disciplinate dall'art. 9 del presente Contratto.

3. L'affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dagli atti di gara e dal contratto. Tutte le riserve che l'affidatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASST e devono essere adeguatamente motivate. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.
4. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'A.S.S.T. di Pavia ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 7 - Modalità di pagamento del corrispettivo e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per l'esecuzione della fornitura, la ASST corrisponderà esclusivamente quanto offerto dall'affidatario nell'Offerta Economica, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Operatore Economico si riferisce alla fornitura erogata nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il suo pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di protocollo aziendale). Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.

2. In base agli ordini di volta in volta ricevuti, le fatture, emesse in modalità elettronica con intestazione ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia (PV) - C.F. e P.I. 02613080189, dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it: VPNI0X (se per il settore ospedaliero) con indicazione di numero e data dell'ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT. Potranno essere effettuati ordinativi frazionati e non verrà accettato un minimo di ordine. In ottemperanza al Decreto emanato il 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è previsto l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini). L'Affidatario, pertanto, è tenuto a dare evidenza del canale di comunicazione utilizzato per la ricezione dei documenti gestiti da NSO.

3. L'Affidatario si impegna al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L.n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 della L.n. 136/2010, il n. di conto corrente dedicato alla commessa pubblica in oggetto è IT112H0306909465100000009231 attivato presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. di Milano - e che le persone delegate ad operare sul conto sono:

-Accorsi Katia Francesca, nata a Milano il 30 aprile 1972 C.F.

CCRKFR72D70F205I

-Garancini Maurizio, nato a Milano il 18 settembre 1963 C.F.

GRNMRZ63P18F205F

- Soucheiron Teixidor Agustin, nato a Barcellona (Spagna) il 10 marzo 1962 C.F. SCHGTN62C10Z131M
- Minguez Martin Maria Eloisa, nata a Barcellona (Spagna) il 4 settembre 1978 C.F. MNGMLS78P44Z131T
- Schilt Nadal Antoni, nato a Badalona (Spagna) il 27 maggio 1958 C.F. SCHNTN58E27Z131S
- Dascola Lorenzo, nato a Vimercate (MB) l'8 settembre 1977 C.F. DSCLNZ77P08M052Z
- Jerez Donate Diego, nato a Barcellona (Spagna) il 29 giugno 1989 C.F. JRZDGI89H29Z131B
- Caballero Silva Rafaela Maria, nata a Barcellona (Spagna) il 31 marzo 1966 C.F. CBLRLM66C71Z131A
- Etxezarreta Fraile Iker, nata a Vitoria-Gasteiz (Spagna) il 3 settembre 1978 C.F. TXZKRI78P03Z131T
- Mitjans Soldevila Xavier, nata a Barcellona (Spagna) il 10 settembre 1970 C.F. MTJXVR70P10Z131C
- Cuesta Nateras Ruben, nata a Granollers (Spagna) il 12 ottobre 1982 C.F. CSTRBN82R12Z131A

4. L'affidatario si impegna pertanto ad utilizzare il conto corrente dedicato indicato al punto precedente per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile

nei casi in cui l'Affidatario effettui transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

6. L'affidatario, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, si impegna a comunicare alla ASST di Pavia entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

7. Il CIG di riferimento è: 964962741C.

Articolo 8 - Patto di integrità

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019, obbligandosi a uniformare ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso esprime l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

2. Nel caso in cui l'Affidatario non rispettasse per tutta la durata gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, la ASST di Pavia avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, nonché comunque quelli stabiliti dal Patto di integrità dei contratti pubblici regionali.

Articolo 8 - TEMPI DI CONSEGNA STRUMENTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO

Secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Articolo 9 - Esatto adempimento e Penali

1. L'esecuzione del contratto è soggetta al controllo della ASST di Pavia, attraverso la figura del Rup o del Dec. Qualora l'affidatario risulti, su segnalazione del Dec/Rup inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni contrattuali, verrà messo in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti da parte del Rup, con richiesta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, questa ASST potrà applicare una penale da inadempimento o da ritardo, proporzionata al valore del contratto e alla gravità del danno.
2. In ogni caso, questa ASST, in caso di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite nelle presenti condizioni di contratto, nella richiesta di preventivo ovvero nel preventivo/progetto dell'affidatario applicherà le penali in base a quanto previsto dall'art. 113-bis comma 3, del codice, di valore compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore del relativo contratto, calcolate in misura giornaliera, per un importo complessivo fino al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
3. L'applicazione di penalità complessivamente superiori al 10% dell'importo netto del contratto autorizza la Stazione Appaltante a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale, qualora costituito, e diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni eventuale danno.

4. Le penali saranno addebitate tramite escussione della cauzione, se disponibile, ovvero mediante trattenuta diretta dal corrispettivo dovuto con emissione di specifica nota di debito.
5. In caso di consegna di materiale non conforme a quanto indicato nel contratto ovvero di ritardo nella consegna, questa ASST si riserva, altresì, la facoltà di procedere ad acquisizioni sul libero mercato di quanto necessitato, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali, ponendo a carico della società aggiudicataria le maggiori spese sostenute.
6. Resta inoltre impregiudicata ogni azione da parte della Stazione Appaltante verso l'Operatore Economico per eventuali danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità. Parimenti, l'Operatore Economico resosi inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori aggravii che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per effetto dell'inadempimento. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Articolo 10 - Cauzione definitiva

1. La garanzia definitiva è disciplinata dall'art. 103 del Codice.
2. Al momento della stipula del presente contratto, l'Affidatario ha presentato cauzione definitiva dell'importo di € 60.957,80 con polizza n. 2379278 emessa il 13 aprile 2023 da Coface Assicurazioni di Milano.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto

adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti della Stazione Appaltante e pertanto resta espressamente inteso che la ASST di Pavia ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento dell'affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, ASST Pavia ha la facoltà di comunicare all'affidatario, a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'ASST di Pavia ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'affidatario è tenuto al risarcimento del danno.
2. ASST Pavia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura prestata dall'affidatario. Nel caso di esecuzione irregolare della fornitura, di mancato rispetto delle disposizioni contenute negli atti di gara e nei relativi allegati, nella Offerta Tecnica-Economica, o di prestazione della fornitura in maniera

insufficiente, la Stazione Appaltante procederà a fissare all'affidatario un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto.

3. In ogni caso ASST Pavia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata A/R, il Contratto:

- in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo del Contratto;
- in caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario;
- qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento della fornitura richiesta;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

- la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell'erogazione della fornitura oggetto del Contratto;
- in caso di violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità per gli Appalti Regionali;
- negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la ASST di Pavia avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata dall'affidatario; ove ciò non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, mediante trattenuta diretta dal corrispettivo dovuto, previa comunicazione all'affidatario a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R). Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. ASST Pavia potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Resta inteso che ASST Pavia si riserva di segnalare all'Anac, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come comportamenti rientranti in una delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 - Recesso

1. ASST Pavia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con

preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con P.E.C.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
4. In ossequio all'obbligo di adesione prioritaria ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale e/o aggregato, ASST di Pavia provvederà a recedere unilateralmente dal contratto, nel caso di attivazione di iniziative ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. per prodotti analoghi a quelli in oggetto prima della scadenza del contratto. A tale recesso l'Affidatario non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Articolo 13 - Cessione del contratto e del credito

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L'affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991. Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi: -sede legale: ASST Pavia - Ufficio

Protocollo - Viale della Repubblica, 88 - 27058 Voghera; -posta certificata: protocollo@pec.asst-pavia.it.

3. In caso di inosservanza da parte dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ASST Pavia al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 14 - Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 15 - Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

1. L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:
Comma 2 art. 105, D.lgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (...)>>.

Comma 5, lettera h), art. 80, D.lgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...)
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

**Articolo 16 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Referente
dell'Appalto**

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) - preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia - è la Dott.ssa Maria Angela Maiocchi, Responsabile della SC Laboratorio di Anatomia Patologica.
2. L'Affidatario, all'atto della stipula del presente Contratto, è tenuto a comunicare per iscritto all'ASST di Pavia il nominativo ed il recapito del Responsabile Unico del Servizio che avrà il compito di interloquire con la stazione appaltante, in particolar modo, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, durante la vigenza del contratto.

Articolo 17 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidatario e la ASST di Pavia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, l'Affidatario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Articolo 18 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito: "GDPR o Regolamento"), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al suddetto Regolamento.
3. ASST di Pavia tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali

ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la ASST di Pavia acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi all'Affidatario.

4. Titolare del trattamento dei dati personali è la ASST di Pavia, con sede legale in Viale Repubblica n. 34, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

5. La ASST di Pavia, con successivo atto formale, si riserva di nominare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento l'Affidatario quale Responsabile Esterno del Trattamento.

6. La ASST di Pavia e l'Affidatario garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato Regolamento Generale.

7. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.

8. La trasmissione dei dati dall'Affidatario alla ASST di Pavia avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.

9. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi

di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto al citato Regolamento Generale con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

10. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 19 - Forma del contratto

1. La presente scrittura è redatta in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificata con Legge 9/2014, e verrà registrata in caso d'uso. La presente scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 è firmata non contestualmente, scambiandosi tra le Parti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione. Detta scrittura è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 672/1972 art. 2. Le spese per bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico dell'Affidatario.

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Il Legale Rappresentante

(Dott. Marco PATERNOSTER)

Firmato digitalmente

INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A.

Il Procuratore Speciale

(Dott.ssa Serenella Anna NATELLA)

Firmato digitalmente

La sottoscritta Dott.ssa Serenella Anna NATELLA, quale Procuratore Speciale di INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 (Importo del contratto);

Articolo 8 (Patto di Integrità);

Articolo 11 (Risoluzione del contratto);

Articolo 12 (Recesso);

Articolo 13 (Cessione del contratto e del credito);

Articolo 15 (Subappalto);

Articolo 18 (Foro competente);

Il Procuratore Speciale di INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A.

(Dott.ssa Serenella Anna NATELLA)

firmato digitalmente